

**❑ Interrogazione n. 1684**

*presentata in data 5 maggio 2014*

a iniziativa del Consigliere Bugaro

**“Gestione dei bilanci degli Ambiti Territoriali di Caccia della Regione Marche”**

a risposta orale

Premesso che la fauna selvatica è “patrimonio indisponibile dello Stato ...” come sancito dall'art. 1 comma 1, della L. 157/1992;

Tenuto conto che la gestione e la tutela di tutte le specie di fauna selvatica sono demandate alle Regioni come stabilito dall'Art. 1 – comma 3, della L. 157/1992;

Considerato che alle Regioni sono assegnate le funzioni in materia di pianificazione faunistica venatoria e considerati altresì i compiti di orientamento e controllo e sostitutivi di cui all'art. 9 comma 1, della L. 157/1992;

Atteso che l'Art. 14 comma 9, della L. 157/1992 recita: “le Regioni stabiliscono con Legge le forme di partecipazione, anche economica, dei cacciatori alla gestione per finalità faunistico-venatorie, dei territori compresi negli Ambiti Territoriali di Caccia...”;

Tutto ciò premesso;

INTERROGA

il Presidente della Giunta Regionale per conoscere:

- 1) lo stato di applicazione della L.R. 7/1995 circa la funzionalità dell'Osservatorio Faunistico Regionale (O.F.R.), tramite apposita struttura tecnico-scientifica;
- 2) se siano stati mai effettuati controlli di congruità nelle spese effettuate in ciascun Ambito Territoriale (ATC) ed in caso di risposta affermativa, quali sono stati i risultati conseguiti. Qualora viceversa la Giunta Regionale non abbia mai effettuato tali controlli, come intenda operare affinché vengano messi in atto i dovuti controlli, elementi di assoluta trasparenza e garanzia nella gestione degli ATC da parte dell'Ente delegato dallo Stato alla pianificazione ed al controllo di tali attività;
- 3) se dall'eventuale controllo dei bilanci degli ATC in caso di forti scostamenti nelle singole poste, la Regione e/o le Province abbiano inteso effettuare approfondimenti che giustificano tali possibili differenze;
- 4) se la Giunta Regionale ha emanato lo “Statuto tipo” sulla base del quale avrebbero dovuto conformarsi gli Statuti dei singoli ATC, come sancito dall'art. 17 comma 2, della L.R. 7/1995;
- 5) le motivazioni che alcuni ATC hanno addotto per applicare negli ultimi 2 anni, un aumento pari al 90% della quota di iscrizione di ogni singolo cacciatore, relativa alla stagione venatoria;
- 6) se nel caso si verifichi un deficit nel bilancio consuntivo di ogni singolo ATC, chi deve provvedere al ripiano di tale disavanzo.